

Art. 29

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005, la realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture socio-sanitarie è regolata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).
3. I comuni possono delegare alla provincia le funzioni attribuite in materia di autorizzazione di strutture sociali.
4. I comuni possono delegare alle aziende sanitarie locali le funzioni ispettive e di controllo in materia di autorizzazione di strutture sociali.
5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005, sono soggetti all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie.